



CITTA' DI BOJANO

(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

Con i poteri del Consiglio

N. 38 del 12 settembre 2001

OGGETTO: Adempimenti urbanistici e regolamentari ai sensi degli artt. 3 e 8 della L.R. 27.09.1999, n° 33.- Esercizio poteri sostitutivi.-

L'anno duemilauno questo giorno dodici del mese di settembre alle ore 16.30 presso il Palazzo Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Michele CATALDI

IL "COMMISSARIO AD ACTA"

Dott. Lorenzo ORTIS ha assunto la presente deliberazione:

- Visto il decreto dell'Assessore regionale alle Politiche per lo Sviluppo n° 234 del 17 maggio 2001, con il quale il sottoscritto dirigente regionale viene nominato "commissario ad acta", ai sensi del 2° comma-art.3-della Legge Regionale n°. 33/1999, al fine di dare esecuzione a quanto previsto dalla stessa legge regionale n°33/99 in materia di adeguamento degli strumenti urbanistici specificatamente in materia di medie e grandi strutture di vendita ed attività commerciali ed artigianali nei centri storici;
- Visto lo strumento urbanistico del Comune di..... **BOJANO**
- Sentita l'amministrazione comunale nella persona del Sindaco pro-tempore e fatte proprie le osservazioni e gli orientamenti da questi espressi;
- Sentiti i Responsabili dei servizi interessati in ordine agli aspetti procedurali inerenti il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi della media e grande distribuzione;
- Dato atto che con nota n° 4132 del 20 giugno 2001 sono state consultate le associazioni dei consumatori e degli esercenti il commercio maggiormente rappresentative in ambito provinciale, mediante illustrazione dei criteri che vengono adottati nella redazione dei piani di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;
- Constatato che le Organizzazioni in parola non hanno espresso parere negativo o rilievi;
- Ritenuto di dover pertanto approvare l'adeguamento del P.R.G. del comune di..... **BOJANO** alla Legge Regionale n° 33/99, dando atto che può procedersi così come stabilito dall'art.4 della stessa legge, non essendo state apportate variazioni urbanistiche;
- Dato atto che il regolamento del procedimento amministrativo per l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento e il trasferimento delle medie e grandi strutture di vendita prevede la contestualità dell'emanazione dell'autorizzazione all'apertura e del titolo edilizio ai sensi del 6° comma-art.3 della legge regionale n° 33/99;

DELIBERA

- di approvare gli allegati A) e B) al presente atto denominati rispettivamente "Piano di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita" e "Regolamento del procedimento amministrativo per l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento delle medie e grandi strutture di vendita";
- di demandare alle strutture comunali i successivi adempimenti.

ALLEGATO ALLA D.D. O. M.

n° 38 del 12-09-01

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE MEDIE E GRANDI
STRUTTURE DI VENDITA E STANDARD URBANISTICI DELLE
ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE
IN SEDE FISSA (artt. 3 e ss. Legge Regione Molise
27 settembre 1999, n. 33).

LOCALIZZAZIONE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Nel territorio del comune di Bojano è consentita la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita – così come definite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 - secondo la tabella seguente:

Zona urbanistica Articolo 2 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n° 1444	MSV	GSV
Zona A (Centro storico)	—	—
Zona BA1 (di completamento)	AMMISSIBILI (fino a 300 mq. di S.V.)	—
Zona BA2 (di completamento)	AMMISSIBILI (fino a 300 mq. di S.V.)	—
Zona BA3 (di completamento)	AMMISSIBILI (fino a 300 mq. di S.V.)	—
Zona BA4 (di completamento)	AMMISSIBILI (fino a 300 mq. di S.V.)	—
Zona BC1 (di completamento)	AMMISSIBILI (fino a 1500 mq. di S.V.)	—
Zona BC2 (di completamento)	AMMISSIBILI (fino a 1500 mq. di S.V.)	—
Zona CB1 (miste commerciali, direzionali e residenziali)	AMMISSIBILI (fino a 1500 mq. di S.V.)	—
Zona CB2 (miste commerciali, direzionali e residenziali)	AMMISSIBILI (fino a 1500 mq. di S.V.)	—
Zona D1 (attività produttive)	AMMISSIBILI (Non Alimentari fino a 1500 mq. di S.V.)	—
Zona D2 (attività produttive)	AMMISSIBILI (fino a 1500 mq. di S.V.)	AMMISSIBILI (art.6-comma 2.-L.R. n.33/99)
Zona D3 (servizi per le attività produttive)	AMMISSIBILI (Non Alimentari fino a 1500 mq. di S.V.)	—
Zona ER (nuclei rurali)	AMMISSIBILI (fino a 300 mq. di S.V.)	—
Zona S2 (attrezzature di servizio)	AMMISSIBILI (fino a 1500 mq. di S.V.)	—

Legenda: SV = superficie di vendita; MSV = media struttura di vendita (da 151 mq. fino a 1.500 mq.); GSV = grande struttura di vendita (oltre 1.500 mq.).

Ogni operazione di trasformazione fisica del territorio ovvero delle strutture edilizie deve avvenire nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche del P.R.G. vigente conformemente alle dotazioni volumetriche previste, nei limiti di altezza e distanza tra fabbricati consentiti nonché nei limiti di densità edilizia ammessi e nell'osservanza dei rapporti massimi tra spazi riservati agli insediamenti residenziali e spazi riservati ad altre destinazioni.

Nelle zone urbanisticamente omogenee ove non sono previste dal P.R.G. attività di tipo commerciale sono ammissibili solo quelle a servizio delle strutture con funzioni specifiche; all'interno di tali strutture possono trovare collocazione attività commerciali di superficie complessiva edificata non superiore a quella della struttura principale e, comunque, non superiore a 150 mq. (comprensiva di superficie di vendita e servizi).

Q



DOTAZIONE DI PARCHEGGI PERTINENZIALI PER LA CLIENTELA.

Le Medie Strutture di Vendita – di seguito MSV - e le Grandi Strutture di Vendita – di seguito GSV - devono osservare valori minimi di dotazione di parcheggi pertinenziali riservati alla clientela.

Per gli esercizi di vicinato non sono, invece, richiesti Standard minimi di parcheggi; tuttavia nei casi di nuove costruzioni occorre il rispetto degli *standard* di cui all'art. 5 comma 1 – p. n° 2 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Di conseguenza per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento – di seguito SLP – deve corrispondere la quantità minima – escluse le sedi viarie – di 20 mq. di spazi destinati a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

I parcheggi pertinenziali riservati alla clientela devono essere localizzati in aree contigue alla struttura di vendita, ovvero ad essa collegate con un percorso pedonale senza barriere architettoniche e senza interferenze con la viabilità esterna veicolare.

I valori di soglia sono differenziati in funzione di:

1. Settore merceologico della struttura di vendita, distinguendo:

- A. alimentare
- B. non alimentare

2. Caratteristiche dimensionali della struttura di vendita, definite in funzione della superficie di vendita (SV) distinta in 6 fasce:

- A. da 151 a 300 mq.
- B. da 301 mq. a 500 mq.
- C. da 501 a 800 mq.
- D. da 801 a 1.200 mq.
- E. da 1.201 a 1.500 mq.
- F. oltre 1.500 mq.

3. Regime urbanistico dell'area di insediamento della struttura di vendita, distinguendo ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n° 1444, le zone omogenee:

- A. centro storico
- BA1 di completamento
- BA2. di completamento
- BA3 di completamento
- BA4 di completamento
- BC1 di completamento
- BC2 di completamento
- CB1 miste commerciali-direzionali-residenziali
- CB2 miste commerciali-direzionali-residenziali
- D1 attività produttive
- D2 attività produttive
- D3 servizi per le attività produttive
- ER nuclei rurali
- S2 attrezzature di servizio

Nelle tabelle 1 e 2 sono riportate, per ciascuno degli incroci possibili tra le classificazioni sopra specificate (settore merceologico, fascia di superficie di vendita, regime urbanistico dell'area), le relazioni che identificano le dotazioni minime di posti auto e di superficie dell'area destinata a parcheggio per la clientela.

Tabella 1

Posti auto e superficie di parcheggio minimi richiesti in base alla superficie di vendita SV

Esercizi alimentari e misti	Da 151 a 300 mq.	Da 301 a 500mq.	Da 501 a 800 mq.	Da 801 a 1200 mq.	Da 1201 a 1500 mq.	Oltre 1500 mq.
ZONA A	—	—	—	—	—	—
ZONA BA1	5 mq.120	—	—	—	—	—
ZONA BA2	5 mq.120	—	—	—	—	—
ZONA BA3	5 mq.120	—	—	—	—	—
ZONA BA4	5 mq.120	—	—	—	—	—
ZONA BC1	5 mq.120	10 mq.250	25 mq.500	50 mq.750	80 mq.1500	—
ZONA BC2	5 mq.120	10 mq.250	25 mq.500	50 mq.750	80 mq.1500	—
ZONA CB1	5 mq.120	10 mq.250	25 mq.500	50 mq.750	80 mq.1500	—
ZONA CB2	5 mq.120	10 mq.250	25 mq.500	50 mq.750	80 mq.1500	—
ZONA D2	5 mq.120	10 mq.250	25 mq.500	50 mq.750	80 mq.1500	100+1 posto ogni 50 mq in +SP=2SV
ZONA ER	5 mq.120	—	—	—	—	—
ZONA S2	5 mq.120	10 mq.250	25 mq.500	50 mq.750	80 mq.1500	—

Legenda: SP = superficie parcheggi; SV = superficie di vendita.

Tabella 2

Posti auto e superficie di parcheggio minimi richiesti in base alla superficie di vendita SV

Esercizi non alimentari	Da 151 a 300 mq.	Da 151 a 500mq.	Da 501 a 800 mq.	Da 801 a 1200 mq.	Da 1201 a 1500 mq.	Oltre 1500 mq.
ZONA A	—	—	—	—	—	—
ZONA BA1	5 mq.120	—	—	—	—	—
ZONA BA2	5 mq.120	—	—	—	—	—
ZONA BA3	5 mq.120	—	—	—	—	—
ZONA BA4	5 mq.120	—	—	—	—	—
ZONA BC1	5 mq.120	10 mq.250	15 mq.500	20 mq.750	30 mq.1000	—
ZONA BC2	5 mq.120	10 mq.250	15 mq.500	20 mq.750	30 mq.1000	—
ZONA CB1	5 mq.120	10 mq.250	15 mq.500	20 mq.750	30 mq.1000	—
ZONA CB2	5 mq.120	10 mq.250	15 mq.500	20 mq.750	30 mq.1000	—
ZONA D1	5 mq.120	10 mq.250	15 mq.500	20 mq.750	30 mq.1000	—
ZONA D2	5 mq.120	10 mq.250	15 mq.500	20 mq.750	30 mq.1000	40+1 ogni 100 mq di SV in + SP=SV
ZONA D3	5 mq.120	10 mq.250	15 mq.500	20 mq.750	30 mq.1000	—
ZONA ER	5 mq.120	—	—	—	—	—
ZONA S2	5 mq.120	10 mq.250	15 mq.500	20 mq.750	30 mq.1000	—

L'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede o l'ampliamento della superficie di vendita di una struttura di vendita o di modifica del settore merceologico, è subordinata al rispetto degli *standard*, ossia delle relazioni riportate nelle tabelle.

In particolare - per quanto attiene agli ampliamenti di superficie di vendita - i parametri riferiti alle quote di parcheggio si applicano per l'intero esercizio e il calcolo va effettuato rimodulando i parametri sulla superficie complessiva comprensiva degli ampliamenti.

Restano esclusi da tale disposizione gli ampliamenti di superficie di vendita non superiori al 20% di quella originaria, sempre che gli esercizi commerciali richiedenti l'ampliamento siano già dotati delle superfici di parcheggio minime previste dalle tabelle 1 e 2; tali ampliamenti che possono essere concessi una sola volta e non danno luogo alla rimodulazione dei limiti previsti dal presente piano.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA

Per la progettazione dei parcheggi per interventi che superano i 1.500 mq. di superficie di vendita devono essere rispettati i seguenti requisiti:

a) organizzazione:

- differenziazione tra le varie aree di parcheggio (utenti, personale, servizio, carico e scarico merci);
- rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.M. 1.2.1985 (autorimesse interrate);
- assenza di barriere architettoniche e posti riservati a portatori di handicap nella misura di un posto auto ogni 50 (o frazioni di 50) posti auto complessivi
- spazi appositi per mezzi di servizio e/o soccorso;
- tecniche per la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico (barriere, segnalazione del posto libero più vicino, trattamento dell'aria in uscita da autorimesse chiuse, ecc.);
- delimitazione dei posti macchina con apposita segnalazione orizzontale;
- depositi carrelli localizzati tra i posti macchina rapidamente raggiungibili;
- transito di veicoli distante dall'edificio, e in particolare dall'accesso dell'edificio stesso;
- pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti di resistenza e durata privilegiando soluzioni permeabili;
- pavimentazione con materiali antisdrucchiolevoli;
- sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
- illuminazione a spettro ampio;
- sistemi per la raccolta dei rifiuti;
- percorsi pedonali protetti;
- fermate protette per i mezzi pubblici;
- posteggi per veicoli a due ruote;

Dovranno essere previsti 1 posto auto per disabili in parcheggi fino a 50 posti auto complessivi, 2 posti auto per disabili in parcheggi da 51 a 100 posti complessivi, etc.. Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture dei disabili deve avere dimensioni tali da consentire il movimento del disabile anche nelle fasi di trasferimento e deve essere evidenziato mediante apposite segnaletiche orizzontali e verticali:

b) gestione:

- obbligatorietà della manutenzione, pulizia, agibilità ed efficienza in tutte le condizioni meteorologiche;
- custodia anche parziale del parcheggio;
- personale addetto specificatamente a mansioni di controllo, direzione, ricezione o manutenzione dell'area.

DOTAZIONE DI AREA DI SOSTA E DI MOVIMENTAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL RIFORNIMENTO DELLE MERCI, AD USO ESCLUSIVO DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE.

Al fine di minimizzare le interferenze con la circolazione, ogni MSV o GSV deve essere dotata di area di sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento delle merci - di seguito SPmov.

Al fine del calcolo di SPmov va osservata la seguente relazione:

$$SPmov \geq 0,20 \times SV$$

Tale relazione ha, tuttavia, carattere indicativo ed eventuali altre soluzioni tecniche possono essere valutate nella fase dell'istruttoria del progetto edilizio: in tal caso il responsabile del procedimento attesta - con propria relazione - la congruità delle soluzioni proposte.

Di norma la SPmov deve essere contigua all'esercizio commerciale ed essere adibita ad uso esclusivo per la sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento dell'esercizio commerciale.

L'accesso all'area di sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento delle merci dalla viabilità pubblica deve essere idoneo alla manovra dei veicoli adibiti al trasporto delle merci.

Per esercizi con SV oltre 1.500 mq. è richiesta la separazione degli accessi veicolari al parcheggio riservato alla clientela ed all'area di sosta e movimentazione dei veicoli commerciali.

Per gli esercizi con SV oltre 800 mq. è consentito l'utilizzo (a fini della sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento delle merci) dell'area destinata a parcheggio pertinenziale per la clientela; contestualmente è richiesto un incremento della dotazione di spazi destinati a parcheggio per la clientela.

Restano esclusi da tale disposizione gli ampliamenti di SV, relativi alle sole medie strutture, non superiori al 20% di quella originaria, sempre che gli esercizi commerciali richiedenti l'ampliamento siano già dotati degli standard minimi di SPmov; tali ampliamenti che possono essere concessi una sola volta, non danno luogo alla rimodulazione degli standard previsti dal presente piano di localizzazione.

DOTAZIONE DI SPAZI DESTINATI AD ATTIVITÀ COLLETTIVE E/O A VERDE PUBBLICO.

Ogni MSV e GSV deve dotarsi di *standard* minimi di spazi riservati ad attività collettive c/o a verde pubblico – di seguito SVP - secondo la seguente relazione:

$$SVP = 0,20 \times SV$$

Gli spazi minimi riportati si riferiscono ad attività commerciali all'interno di edifici già realizzati; nei casi di nuove costruzioni occorre invece il rispetto degli standard di cui all'art. 5 comma 1 – p. n° 2 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Di conseguenza per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento – di seguito SLP – deve corrispondere la quantità minima esclusa le sedi viarie di 20 mq. di spazi destinati a verde pubblico c/o ad attività collettive.

La sistemazione ambientale delle aree verdi deve prioritariamente avvenire con specie locali; occorre, inoltre, un'adeguata presenza di panchine e spazi per la sosta dei pedoni nonché di attrezzature per il gioco dei bambini. La parte residuale deve avere una sistemazione a prato con andamento non pianeggiante (dune prative con arbusti) ovvero deve prevedere la presenza di verde alberato.

Le superfici carrabili e quelle pavimentate in genere devono essere limitate a quelle strettamente necessarie per disimpegnare gli accessi, per gli approvvigionamenti e il parcheggio degli utenti e dei dipendenti.

Al rispetto dei criteri suindicati è subordinata l'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede o l'ampliamento della superficie di vendita di una struttura di vendita o di modifica del settore merceologico; in particolare - per quanto attiene agli ampliamenti di superficie di vendita - gli *standard* connessi all'assetto del territorio si applicano per l'intero esercizio e il calcolo va effettuato rimodulando i parametri sulla superficie complessiva comprensiva degli ampliamenti.

Restano esclusi da tale disposizione gli ampliamenti di superficie di vendita – relativi alle sole medie strutture di vendita - non superiori al 20% di quella originaria, sempre che gli esercizi commerciali richiedenti l'ampliamento siano già dotati della SVP minima richiesta; tali ampliamenti – che possono essere concessi una sola volta - non danno luogo alla rimodulazione degli *standard* previsti dal presente provvedimento.




CRITERI DI REALIZZAZIONE DEI RACCORDI VIARI

Medie strutture di vendita:

- a) il percorso di accesso al parcheggio deve essere segnalato con chiarezza dalla viabilità principale; nello specifico la segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione del percorso di accesso veicolare al parcheggio;
- b) il raccordo fra parcheggio e viabilità deve essere preferibilmente costituito da almeno due varchi a senso unico, separati, opportunamente distanziati e indipendenti tra loro; in particolare l'entrata e l'uscita devono essere tra loro distanti, anche quando insistono sullo stesso tratto viario.

Grandi strutture di vendita:

- a) devono essere garantite tutte le condizioni previste per le medie strutture di vendita;
 - b) il raccordo fra il parcheggio destinato ai clienti e la viabilità pubblica o comunque di accesso, deve essere indipendente e separato da ogni altro accesso, in particolare il raccordo deve essere indipendente da eventuali collegamenti fra viabilità pubblica, aree carico - scarico merci e accessi riservati ai pedoni;
 - c) deve essere determinato il flusso veicolare di picco, il cui calcolo è effettuato sul numero massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza, ridotto delle quote di utenti prevedibili non motorizzati, considerando un tempo medio di permanenza, sulla base di dati recenti, rilevati in analoghe strutture esistenti;
 - d) i collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica devono essere previsti, per entrambi i sensi di marcia, almeno nella misura di uno ogni 10.000 mq. di superficie di parcheggio;
 - e) tra le corsie di accesso e uscita dalla viabilità pubblica ai parcheggi non devono esservi interferenze che comportino l'attraversamento dei flussi di traffico;
 - f) lunghezza di accessi e uscite veicolari dalle aree di parcheggio, prima dello sbocco su strade di primaria importanza, non inferiore a 15 m. per ogni 60 posti auto (solo per parcheggi pari o superiori a 10.000 mq. di superficie).
- 

ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI NEI CENTRI STORICI ED
INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI INTERESSE ARTISTICO STORICO E
NATURALE

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 della L.R. n. 33/99 e del 4° comma dell'articolo 3 della stessa legge, con separati e successivi atti, il Comune:


- a- prevede, ove di sua competenza, adeguate opere d'urbanizzazione, nonché misure concernenti la realizzazione di parcheggi;
- b- predispone soluzioni di mobilità atte a facilitare l'accesso e la circolazione pedonale;
- c- individua le aree da destinare alla localizzazione di mostre-mercato di prodotti artistici, artigianali e d'interesse culturale, collezionistico e amatoriale e di fiori e piante;
- d- predispone interventi di arredo urbano e promuove il centro storico quale luogo d'incontro e di aggregazione sociale;
- e- determina la quota del contributo del "costo di costruzione", nel centro storico, tenuto riguardo delle finalità dell'articolo 8 della L.R. n. 33/99;
- f- individua le aree di interesse storico artistico e naturalistico determinando per queste e per il centro storico (zona A) adeguati vincoli inerenti gli elementi di decoro e di arredo urbano cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali e gli interventi pubblici e privati;
- g- consente, per gli esercizi di vicinato del centro storico l'apertura domenicale, festiva, infrasettimanale e notturna in deroga alle disposizioni generali;

ALLEGATO ALLA D.C.O. N.

n° 38 del 12-09-01


Allegato "B"

**REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
PER L'APERTURA, L'AMPLIAMENTO E IL TRASFERIMENTO
DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA (articolo 3
comma 6 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33).**



INDICE

CAPO I

(DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE)

Articolo 1..... 3

CAPO II

(MEDIE STRUTTURE DI VENDITA)

Articolo 2 3

Articolo 3 4

Articolo 4 4

Articolo 5 4

Articolo 6 5

CAPO III

(GRANDI STRUTTURE DI VENDITA)

Articolo 7..... 6

Articolo 8 7

Articolo 9 7

Articolo 10..... 8

Articolo 11 8

Articolo 12..... 8

CAPO IV

(NORME FINALI E TRANSITORIE)

Articolo 13..... 9

Articolo 14..... 9

CAPO I

(Definizioni ed ambito di applicazione)

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi di apertura, ampliamento, accorpamento e trasferimento di sede e di titolarità delle medie e grandi strutture di vendita nell'ambito del territorio del comune di Bojano.
3. L'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento merceologico o di superficie, l'accorpamento, il trasferimento delle medie e grandi strutture di vendita è rilasciata contestualmente al titolo edilizio ove questo non sia già esistente.

CAPO II

(Medie Strutture di Vendita)

Articolo 2

1. La domanda per il rilascio di una autorizzazione commerciale per l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento o il trasferimento di sede di una media struttura di vendita deve essere presentata (utilizzando l'apposita modulistica definita dalla Conferenza unificata Stato Regioni ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114) al protocollo generale del Comune.
2. L'istanza deve essere diretta al responsabile del servizio commercio (di seguito responsabile competente) il quale, entro 15 giorni dall'acquisizione al protocollo generale, procede agli adempimenti di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, trasmette copia degli atti al responsabile dell'ufficio tecnico e dà notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza mediante affissione all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi.
3. La domanda deve essere corredata da:
 - a) relazione illustrativa contenente gli elementi idonei a consentire la valutazione della conformità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
 - b) pianta planimetrica dell'intervento con indicazione della destinazione d'uso dei locali, delle superfici di vendita e di quelle a parcheggio, delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari.
4. Qualora l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento o il trasferimento di una media struttura di vendita richieda il rilascio di titolo edilizio non subordinato ad autorizzazioni o nulla osta in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, occorre presentare una domanda contenente la richiesta del titolo edilizio necessario, corredata dalla documentazione prescritta dal vigente regolamento edilizio.

5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di autocertificazioni e di dichiarazione sostitutive di atto di notorietà dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
6. Nel caso di documentazione incompleta o irregolare il responsabile competente richiede le necessarie integrazioni; tale richiesta interrompe il decorso del termine, di cui al comma 7 del presente articolo, il quale riprende a decorrere solo dopo l'acquisizione delle integrazioni richieste.
7. Quando, in sede di esame della domanda, il responsabile competente, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, ravvisi la falsità di una delle autocertificazioni, trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
8. Decorsi 90 giorni dalla data dell'acquisizione della domanda di autorizzazione commerciale al protocollo generale del Comune senza che sia stato emesso e prontamente comunicato il provvedimento di diniego, l'istanza s'intende accolta.

Articolo 3

1. Nelle ipotesi di istanze volte al conseguimento di autorizzazioni commerciali unitamente al rilascio di autorizzazioni o nulla osta, in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, il procedimento amministrativo ha inizio con l'acquisizione al protocollo generale del Comune.
2. Il responsabile indice una conferenza di servizi invitando i rappresentanti delle amministrazioni competenti in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico.
3. La conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n° 241.

Articolo 4

1. Verificata la conformità dell'istanza alle disposizioni di legge ed ai parametri di insediabilità e localizzabilità elaborati dal comune ai sensi dell'articolo 3 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33, il responsabile competente - previa redazione da parte del responsabile del procedimento di una relazione attestante la conformità ai suindicati parametri - rilascia l'autorizzazione o comunica il diniego motivato.
2. L'autorizzazione indica:
 - a. la titolarità del provvedimento;
 - b. l'ubicazione specifica dell'esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico;
 - c. la superficie dei parcheggi nonché anche le altre componenti delle superfici commerciali.
3. L'inosservanza di eventuali prescrizioni previste nell'autorizzazione comporta la sospensione dell'autorizzazione stessa sino al ripristino di quanto autorizzato.

Articolo 5

1. Le medie strutture di vendita devono essere attivate, per almeno i due terzi della superficie autorizzata, entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

- C.N.C.
2. Nei casi di comprovata necessità, per ritardi comunque non imputabili al richiedente, il Responsabile competente può concedere una sola proroga fino ad un massimo di sei mesi.
 3. La richiesta di proroga deve essere presentata al Responsabile competente nel termine di trenta giorni precedenti la data di scadenza del termine di attivazione.
 4. In caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati, il responsabile del servizio dispone la revoca dell'atto autorizzatorio.

Articolo 6

1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto alla sola comunicazione al comune e comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
2. La comunicazione di subingresso é presentata, pena la decadenza, entro sei mesi dalla morte del titolare o entro 30 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
4. Nel caso di rinuncia di uno o più eredi, essa deve risultare da atto scritto nelle forme prescritte dalla legge.
5. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatarî dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 entro sei mesi dalla reintestazione.

CAPO III

(Grandi Strutture di Vendita)

Articolo 7

1. La domanda per il rilascio di una autorizzazione commerciale per l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento o il trasferimento di una grande struttura di vendita deve essere presentata, utilizzando l'apposita modulistica definita dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114, al protocollo generale del Comune.
2. L'istanza deve essere diretta al Responsabile del servizio competente in materia di commercio, il quale, entro 15 giorni dall'acquisizione al protocollo generale del comune, procede agli adempimenti di cui all'articolo 12 comma 3 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33 e agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241; trasmette copia degli atti al responsabile dell'ufficio tecnico e dà notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza mediante affissione sull'albo pretorio per 10 giorni consecutivi.
3. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prescritta dall'articolo 12 comma 1 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33 nonché da:
 - a) relazione tecnico - economica sull'iniziativa proposta, contenente le previsioni occupazionali per la nuova struttura e una valutazione dell'impatto sulla rete di vendita e, sulla viabilità nell'area di presunta attrazione, tenendo conto della popolazione residente e fluttuante;
 - b) studio della viabilità dell'area, corredata da un'analisi di dettaglio dei nodi, con verifica funzionale degli stessi per un'adeguata organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete stradale interessata in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei previsti livelli di servizio, ai sensi delle norme tecniche del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - c) simulazione dei prevedibili flussi generati/attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la compatibilità degli stessi con le densità veicolari ordinarie sulla viabilità esistente e l'efficacia delle soluzioni proposte.
4. Entro e non oltre 30 giorni dall'acquisizione dell'istanza al protocollo generale del comune, il responsabile del servizio competente indice la conferenza di servizi prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 fissandone la data di svolgimento per un giorno non antecedente il trentesimo giorno successivo a quello d'indizione.
5. Qualora l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento o il trasferimento di una grande struttura di vendita richieda il rilascio di titolo edilizio non subordinato ad autorizzazioni o nulla osta in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, occorre, altresì, presentare contestualmente una domanda contenente la richiesta del titolo edilizio necessario, corredata dalla documentazione prescritta dal vigente regolamento edilizio.
6. Sono fatte salve le disposizioni in materia di autocertificazioni e di dichiarazione sostitutive di atto di notorietà dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
7. Nel caso di documentazione incompleta o irregolare il Responsabile competente richiede le necessarie integrazioni; tale richiesta interrompe il decorso del termine di

cui al comma 4 del presente articolo il quale riprende a decorrere solo dopo l'acquisizione delle integrazioni richieste.

8. Quando, in sede di esame della domanda, il Responsabile competente, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, ravvisi la falsità di una delle autocertificazioni, trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
9. Contestualmente all'indizione della conferenza di servizi, il Responsabile competente trasmette a tutti i soggetti convocati copia della documentazione prodotta dal richiedente unitamente ad una propria relazione attestante la conformità ai parametri di insediabilità e localizzabilità elaborati dal Comune ai sensi dell'articolo 3 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33, nonché, se necessaria, relazione dell'ufficio tecnico e/o parere della commissione edilizia.
10. Decorsi 120 giorni dalla data dell'atto di convocazione della conferenza di servizi, la domanda s'intende accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

Articolo 8

1. Nelle ipotesi di istanze volte al conseguimento di autorizzazioni commerciali unitamente al rilascio di autorizzazioni o nulla osta, in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, il procedimento amministrativo ha inizio con l'acquisizione al protocollo generale del Comune.
1. Il dirigente Responsabile del servizio procede ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento invitando alla conferenza di servizi anche i rappresentanti delle amministrazioni competenti in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico.

Articolo 9

1. La conferenza di servizi, all'inizio della prima seduta, assume - a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto - le determinazioni relative all'organizzazione dei lavori ed all'accertamento della legittimazione dei rappresentanti delle amministrazioni partecipanti.
2. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi, anche collegiali, istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di propria competenza.
3. Alla conferenza di servizi partecipano con diritto di voto un rappresentante della Regione Molise, uno della Provincia ed il Responsabile competente del Comune; partecipano, inoltre, con funzioni consultive e senza diritto di voto i soggetti indicati dall'articolo 12 comma 5 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33; le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario dipendente del comune con qualifica non inferiore alla posizione D del CCNL comparto Regioni - Enti Locali del 31.03.1999.
4. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che, regolarmente invitata, non vi abbia partecipato o vi abbia partecipato con un rappresentante privo della competenza ad esprimerne la volontà.
5. Le amministrazioni preposte alla tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico,

eventualmente invitate ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento, si pronunciano in merito all'interesse da ciascuna tutelato.

6. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti l'istanza, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, il termine di cui all'art. 7 comma 9 del presente regolamento è sospeso sino alla ricezione degli elementi richiesti.
7. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza.
8. Per quanto non diversamente disciplinato dall'articolo 12 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33, dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 e dal presente regolamento, la conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n° 241.

Articolo 10

1. Acquisite le determinazioni della conferenza di servizi, il Responsabile competente rilascia contestualmente l'autorizzazione commerciale e l'eventuale titolo edilizio o comunica il diniego motivato entro i dieci giorni successivi.
2. L'autorizzazione indica:
 - a. la titolarità del provvedimento;
 - b. l'ubicazione specifica dell'esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico;
 - c. per i centri commerciali la superficie di vendita va indicata complessivamente con articolazioni per tipologie dimensionali e numero dei relativi esercizi;
 - d. la superficie dei parcheggi nonché anche le altre componenti delle superfici commerciali.
3. L'inosservanza di eventuali prescrizioni previste nell'autorizzazione comporta la sospensione dell'autorizzazione stessa sino al ripristino di quanto autorizzato.

Articolo 11

1. Le grandi strutture di vendita devono essere attivate, per almeno i due terzi della superficie autorizzata, entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
2. Nei casi di comprovata necessità, per ritardi comunque non imputabili al richiedente, il Responsabile competente può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al Comune antecedentemente ai sessanta giorni precedenti la data di scadenza del termine di attivazione.
4. In caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati, il Responsabile competente dispone la revoca dell'atto autorizzatorio.

Articolo 12

1. Il trasferimento della gestione e dello titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.

DI BOI

2. La comunicazione di subingresso é presentata, pena la decadenza, entro sei mesi dalla morte del titolare o entro 30 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
4. Nel caso di rinuncia di uno o più eredi, essa deve risultare da atto scritto nelle forme prescritte dalla legge.
5. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatarî dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 entro sei mesi dalla reintestazione.

CAPO IV

(Norme finali e transitorie)

Articolo 13

1. Tutti gli esercizi di vendita già assentiti secondo le previgenti norme, aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 sono qualificati medie strutture di vendita.
2. Tutti gli esercizi di vendita già assentiti secondo le previgenti norme, aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 sono qualificate grandi strutture di vendita.
3. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti può affidare la gestione di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114, dandone immediata comunicazione al Comune.
4. Il titolare, qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2208 del codice civile.

Articolo 14

1. La competenza alla ricezione, all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni, di cui al presente regolamento, sarà del Responsabile dello sportello unico, previsto dal decreto legislativo n. 112/98 e dal D.P.R. 447/98, a decorrere dalla data della sua attivazione.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Lorenzo Ortis

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole.

li

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole.

li 12-09-01.....

IL RESPONSABILE

Il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 13-09-2001 e vi resterà sino al 28-09-2001

li 13-09-2001

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio:

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata mediante affissione all' Albo Pretorio del Comune il 13-09-01 per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art.124, comma 1°, del D.Lgs n° 267/2000:
- E' stata trasmessa con nota n° 164/14 in data 13-09-01 al CO.RE.CO:
- Come prescritto dall'art.126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

A richiesta di un quinto dei signori consiglieri, per il controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate Art. 127, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000.

E' stata trasmessa con nota n°..... in dataal Prefetto ai sensi dell'art. 135, 2 comma, del D. Lgs. 267/2000.

E' stata trasmessa con lettera n°..... in data al CO.RE.CO., per iniziativa della G Giunta Comunale (art. 127, comma 3, L. D.Lgs. 267/2000);

Dalla Sede Comunale, li 13-09-2001

IL SEGRETARIO GENERALE



Per copia conforme

103 SET. 2001

Bojano, add

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Michele...

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
- perché sono decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione,(art.134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- perché sono decorsi 30 gg. dalla ricezione dell'atto (art.134, comma 1, del D.Lgs. 267/2000), ovvero dalla richiesta di audizione, di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio (art.133, comma 2, del D.Lgs. 267/2000) senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato provvedimento motivato di annullamento;
- perché il CO.RE.CO. non ha riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ai n.ri di prot. ;

Dalla Sede Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE